



Informativa e consigli base per il TSRM che vuole o deve lavorare con la partita IVA al 1° Gennaio 2016

*Il Comitato centrale di concerto con la Tesoreria della Federazione Nazionale, ha cercato di semplificare le informazioni al massimo, mettendo per iscritto tutto quello che secondo noi sarebbe necessario conoscere e sapere per **lavorare con la partita IVA**: dalle procedure per aprirla alle modalità di emissione delle fatture, dalla gestione delle spese deducibili alle modalità di versamento periodico, il tutto con le rispettive scadenze.*

Necessario ricordare sempre che il **TSRM libero professionista è un lavoratore autonomo dotato di partita IVA**. Pertanto, la concessione di ferie e permessi retribuiti, che normalmente presuppongono un obbligo di presenza, **non è e non gli sarà garantita**.

IL LAVORO AUTONOMO pertanto è caratterizzato da prestazioni svolte con sistematicità e regolarità in modo professionale ed abituale, identificato dalla mancanza di ogni vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Per l'esercizio dell'attività è richiesta l'apertura della Partita IVA, che deve essere effettuata entro 30 gg. dall'inizio dell'attività.

Aprire la partita IVA

La richiesta va presentata, utilizzando il modello AA9/12 per le persone fisiche, nei seguenti modi:

- in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in un unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;



- in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice attività che contraddistingue l'attività del tecnico sanitario di radiologia medica è 86.90.29 "Attività professionali paramediche indipendenti".

(Obbligo di iscrizione al Collegio o all'Ordine Professionale).

I lavoratori autonomi sono tenuti inoltre, in assenza di una loro Cassa di Previdenza, all'iscrizione alla **Gestione Separata Inps**.

REDDITI

Il reddito di lavoro autonomo è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) che prevede, di norma, una tassazione progressiva a scaglioni (se non si utilizza uno dei regimi agevolati) e si versa con il meccanismo del saldo e degli acconti. In generale, i versamenti delle imposte sui redditi avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo.

I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi anche se nell'anno non hanno effettuato nessuna operazione.

Il reddito professionale si determina con il criterio di cassa, quale differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell'anno.

Alla data di incasso, che generalmente coincide con la fine della prestazione, o all'atto dell'acconto, in caso di anticipo percepito dal committente durante lo svolgimento del proprio incarico, occorre emettere una parcella.

Ogni parcella, emessa in duplice copia deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere:

- Nome e Cognome o ditta, residenza o domicilio, partita IVAa e codice fiscale delle parti contraenti;



- Descrizione della prestazione professionale;
- Compenso professionale;
- Il titolo di esenzione IVA, con annotazione del tipo "Esente Iva ai sensi dell'Art. 10 comma 1 numero 18 del DPR 633/72" per le prestazioni sanitarie rese alla persona da esercenti professioni sanitarie e operatori indicati da Decreto ministeriale (salvo alcuni particolari casi in cui il compenso invece va assoggettato ad IVA);
- Una marca da bollo di euro 2,00 quando il compenso esente IVA è di importo superiore ad Euro 77,47.

L'imponibile può essere maggiorato del 4% a titolo di rivalsa del contributo previdenziale.

Sui compensi di lavoro autonomo, qualora il committente sia un'impresa o un altro lavoratore autonomo o uno studio associato, e il lavoratore autonomo non si trovi in particolari regimi fiscali agevolati, è necessario applicare una ritenuta d'acconto del 20% del compenso. Tale ritenuta sarà trattenuta e versata dal committente tramite modello F 24 entro il 16 del mese successivo.

Le ritenute operate, e i compensi pagati, saranno certificati dallo stesso committente, tramite la Certificazione Unica, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta considerato.

IRAP

I lavoratori autonomi che hanno una propria autonoma organizzazione, sono tenuti ad assoggettare il proprio reddito professionale **all'imposta sulle attività produttive (I.R.A.P.)**.

L'imposta non dovrebbe trovare presupposto di applicazione laddove manca tale autonoma organizzazione. (Tale argomento comunque deve essere approfondito personalmente con un consulente).



PARTICOLARI REGIMI AGEVOLATI

Il lavoratore autonomo può accedere, se in possesso di determinati requisiti, a regimi agevolati.

Nuovo Regime agevolato forfettario

La legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato, rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arte o professioni, in forma individuale. In sintesi, il regime (naturale per chi possiede i requisiti di ingresso) si sostanzia nella ***determinazione forfettaria del reddito, che viene poi tassato con un'imposta del 15%, sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap.***

Il nuovo regime è quello naturale per i contribuenti in possesso dei relativi requisiti.

All'avvio dell'attività è comunque possibile avvalersi del regime forfettario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei requisiti richiesti.

Requisiti

Le persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni applicano il nuovo regime forfettario se, contemporaneamente, nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (nel nostro caso – attività professionale - dal 2016 il limite è Euro 30.000,00 redditività 78%);
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000,00 euro lordi, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati);
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superava 20.000,00 euro. Non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; non rilevano i beni immobili,



comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

- non hanno conseguito, un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000,00 euro (salvo il caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato).

Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:

- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri.

Le esclusioni

Non possono avvalersi del regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del TUIR), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

Il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Reddito

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (nel nostro caso 78%). Sul reddito



imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%.

Il reddito determinato forfettariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l'ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR).

Agevolazioni:

- non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta;
- non applicazione delle ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi);
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- esonero dagli adempimenti IVA (liquidazioni, versamenti periodici e dell'acconto annuale). Non viene addebitata l'IVA a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni;
- esonero dall'applicazione degli studi di settore e dai parametri.

Adempimenti

Restano obbligatori i seguenti adempimenti:

- numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
- conservazione dei documenti emessi e ricevuti.

Ulteriore agevolazione per i primi 5 anni di attività

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per l'anno in cui la stessa è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato forfettariamente è ridotto di un terzo, a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;



- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell'attività, consentono l'accesso al regime.

INPS

I Tecnici sanitari di radiologia medica, non avendo una propria cassa previdenziale, sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS.

Per gli iscritti alla Gestione separata sono previste due aliquote contributive:

- ☐ **27,72% per il 2016**, relativamente ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Il contributo è comprensivo dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno nucleo familiare e l'indennità di malattia;
- ☐ **24% per il 2016**, relativamente ai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e dei saldi, nei termini previsti per i versamenti Irpef, salvo variazioni.

2 - LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

Il lavoratore autonomo occasionale è colui che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. Un'attività comunque episodica.

Sono pertanto considerate prestazioni occasionali quelle che con un medesimo committente nel corso dell'anno hanno una durata complessiva non superiore ai 30 giorni e un compenso non superiore ad Euro 5.000,00.



Pertanto durante l'anno solare si possono compiere più prestazioni occasionali di lavoro autonomo con diversi committenti, purché vengano rispettati i limiti sopra menzionati.

I redditi da prestazioni occasionali rientrano nella disciplina dei redditi diversi e sui compensi percepiti va operata, da parte dei committenti, una ritenuta d'acconto del 20% che dovrà essere versata dal committente stesso tramite modello F 24 entro il 16 del mese successivo al pagamento della prestazione.

I compensi dovranno essere certificati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo preso in considerazione.

I prestatori occasionali:

- non sono soggetti all'obbligo di tenuta scritture contabili;
- i compensi sono esclusi dal campo di applicazione IVA;
- sono soggetti all'iscrizione alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore ad Euro 5.000,00.

Bisogna comunque mettere in evidenza che con una ulteriore nota, e precisamente la n. 4594 del 25 febbraio 2015, il MEF, in risposta al Consiglio nazionale degli Ingegneri, ha precisato che per lo svolgimento delle attività tipiche della professioni per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi sono considerati come redditi di lavoro autonomo con conseguente apertura partita IVA, quindi le relative prestazioni anche se di importo minimo non possono costituire prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

3 - ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI O SOCIETA' DI PROFESSIONISTI

I professionisti che svolgono attività in forma associata devono costituire un'associazione senza personalità giuridica che è equiparata alla società semplice.

Adempimenti costitutivi:

1. Redazione in duplice copia dell'Atto costitutivo contenente almeno i seguenti elementi:
 - ✓ Dicitura Studio Associato seguito dal nominativo dei professionisti associati e con l'aggettivo che qualifica la natura professionale dell'attività esercitata dall'associazione.



- ✓ Generalità e C.F. dei singoli partecipanti.
 - ✓ Sede di esercizio dell'attività professionale.
 - ✓ Apporti in moneta o in natura dei singoli professionisti.
 - ✓ Modalità di ripartizione degli utili.
2. Registrazione dell'Atto costitutivo.
 3. Denuncia da presentare all'Ordine o al Collegio professionale.
 4. Dichiarazione di inizio attività all'Agenzia delle Entrate, che fornisce il numero di Partita IVA.

L'iscrizione alla Gestione separata INPS è la medesima prevista nel caso di lavoro autonomo occasionale.

Lo studio professionale è il soggetto intestatario delle Spese e dei compensi assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20% se il committente non è una persona fisica privata.

Dal punto di vista fiscale il reddito prodotto dallo Studio associato è determinato facendo riferimento alle norme previste per il lavoro autonomo e viene attribuito ai singoli associati indipendentemente dalla percezione effettiva, in forma di reddito da partecipazione, in base a quanto indicato nell'atto costitutivo.

Anche tutti questi professionisti devono obbligatoriamente essere in possesso della iscrizione al relativo albo/collegio/ordine professionale.

CONSIGLIO: in caso di apertura della partita IVA da parte del professionista (Tecnico sanitario di radiologia medica), consigliamo sempre e vivamente di contattare un consulente per eventuali chiarimenti e adempimenti.

Desideriamo ricordare infine, che non è più prevista la figura del CO.CO. PRO.

**A cura del Comitato Centrale della
Federazione Nazionale
Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica**

